

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile**PAOLO PERCALLI**
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale**ANDREA PELLEGRINO**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile**PAOLO DELIETI**
Avvocato**LUCA MONTALI**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile**FEDERICO BOTTRIGHI**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile**ANGELICA CISARRI**
Avvocato**MASSIMO ZERBINI**
Avvocato**MARTA VITALI**
Consulente del Lavoro**LETIZIA BELLÌ**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile**GERMANO ROSSI**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato**FILIPPO CALLEGARO**
Avvocato**DANIELA GABURA**
Dottore Commercialista**FRANCESCA SANTINI**
Consulente del Lavoro**SARA MAGNANI**
Dottore Commercialista**LIZE PRENDUSHI**
Avvocato**SARA FELISA**
Avvocato**MASSIMO DELLI**
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578**LANGHIRANO, 43013**
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it**OGGETTO: Omaggi ai clienti deducibili solo con pagamenti tracciati**

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, le imprese si confrontano con la disciplina fiscale relativa agli omaggi.

Dal 1° gennaio 2025, la deducibilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza è ammessa solo se il pagamento è tracciabile.

Si riepiloga di seguito il relativo trattamento fiscale.

Beni non oggetto dell'attività ceduti gratuitamente

Iva		Ires	Irap
Detrazione Iva a credito	Cessione gratuita	Deducibilità spesa	
Sì, solo se costo unitario < 50 euro	Esclusa da Iva	- Se costo unitario < a 50 euro deducibilità integrale nell'esercizio - Se costo unitario > a 50 euro spese di rappresentanza, deducibili nel limite annuo ai sensi dell'art. 108, co. 2 del Tuir	Integralmente deducibile

Beni oggetto dell'attività ceduti gratuitamente

Iva		Ires	Irap
Detrazione Iva a credito ¹	Cessione gratuita	Deducibilità spesa	
Sì ²	Imponibile Iva	- Se costo unitario < a 50 euro deducibilità integrale nell'esercizio - Se costo unitario > a 50 euro spese di rappresentanza, deducibili nel limite annuo ai sensi dell'art. 108, co. 2 del Tuir	Integralmente deducibile

In presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini Iva la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. La rivalsa dell'Iva non è comunque obbligatoria. Generalmente, infatti, la rivalsa non è operata e pertanto l'imposta rimane a carico della società, costituendo un costo indeducibile.

¹ Indipendentemente dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata di rappresentanza, la società può scegliere di non detrarre l'Iva in fase di acquisto, al fine di non assoggettare ad Iva la relativa cessione gratuita.

² Detrazione Iva esclusa in caso di qualificazione del costo come spesa di rappresentanza con un costo unitario > a 50 euro.

Certificazione della cessione gratuita

Per superare la presunzione di cessione, per la quale si considerano ceduti i beni acquistati non presenti nei locali dell'azienda, occorre dimostrare l'uscita dei beni alternativamente attraverso:

- l'emissione di ddt nei confronti dei vari beneficiari;
- l'annotazione su un apposito c.d. "registro degli omaggi" (ai sensi dell'art. 39 del Dpr 633/1972), dell'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferite alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Inoltre, in assenza di rivalsa dell'Iva, l'operazione può essere documentata anche con:

- l'emissione di una fattura con applicazione dell'Iva senza addebito della stessa al cliente;
- l'emissione di un'autofattura.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani